


COME SI VA IN PENSIONE DAL 2019 NEL SETTORE PRIVATO



LE PRINCIPALI MISURE PREVIDENZIALI VIGENTI NEL 2019

Il decreto legge n. 4 del 28 febbraio 2019 entrato in vigore il 29 febbraio 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto nuove misure in materia di previdenza di seguito elencate:

- 1 - trattamento pensionistico con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, c.d. «pensione quota 100»;
- 2 - riduzione del requisito contributivo e introduzione delle finestre trimestrali per l'accesso alla pensione anticipata;
- 3 - reintroduzione del pensionamento anticipato, c.d. opzione donna;
- 4 - abrogazione degli incrementi dell'aspettativa di vita per i lavoratori precoci e introduzione di una finestra trimestrale;
- 5 - proroga dell'Ape sociale.

Di seguito riassumiamo le principali misure previdenziali vigenti dal 2019.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE AL 31 DICEMBRE 1995

I requisiti minimi di età richiesti per la pensione di vecchiaia sono stati ridefiniti per rendere uniforme l'età di pensione tra uomini e donne, lavoratori del settore pubblico e di quello privato, dipendenti, autonomi e parasubordinati. Tale equiparazione dell'età di pensionamento di vecchiaia si è attuata nel 2018. I requisiti anagrafici vengono adeguati con cadenza biennale agli incrementi della speranza di vita. Pertanto per il biennio 2019/2020 il requisito anagrafico ai fini del perfezionamento del requisito per la pensione di vecchiaia è ulteriormente incrementato di 5 mesi.

Per la pensione di vecchiaia occorre aver versato **almeno 20 anni di contribuzione** e aver cessato l'attività lavorativa dipendente in Italia e all'estero. Tuttavia potranno accedere al pensionamento le lavoratrici e i lavoratori con solo 15 anni di contribuzione se maturati entro il 31 dicembre 1992, o se autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992 o se lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione e almeno 10 anni con periodi inferiori alle 52 settimane nell'anno solare.

Le tabelle di seguito riportano i **requisiti di età** richiesti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 per la pensione di vecchiaia, comprensivi dell'aumento di età previsto per l'incremento della speranza di vita.

La legge di bilancio 2018 ha escluso l'innalzamento dell'età pensionabile di 5 mesi previsto dal 1° gennaio 2019 alle lavoratrici che possiedono almeno 30 anni di contribuzione ed hanno svolto determinate attività gravose ed usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro o attività usurante per almeno la metà della vita lavorativa. Questi lavoratori, quindi, continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età anche nel biennio 2019-2020.

Tab. 1 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici

Anno	Incremento speranza di vita (mesi)	Nuova età pensionabile (anni e mesi)		
		Dipendenti private	Autonome	Dipendenti pubblico impiego
2013	3	62 e 3	63 e 9	66 e 3
2014-2015	3	63 e 9	64 e 9	66 e 3
2016-2017	4	65 e 7	66 e 1	66 e 7
2018		66 e 7		
2019-2020	5	67		

Tab. 2 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti privati, pubblici, autonomi

Anno	Incremento speranza di vita (mesi)	Nuova età pensionabile (anni e mesi)
2013-2015	3	66 e 3
2016-2018	4	66 e 7
2019-2020	5	67

■ LA PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE ESCLUSIVAMENTE DAL 1° GENNAIO 1996

I lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici previsti per gli assicurati prima del 1° gennaio 1996 e con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che essi raggiungano un importo minimo di pensione pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (l'importo dell'eventuale pro-rata di pensione estera deve essere considerato nel calcolo di tale soglia d'importo). Nella tabella 3 sono indicati i nuovi requisiti richiesti; l'età comprende anche l'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita, pari a 3 mesi dal 2013, a 4 mesi dal 2016 e a ulteriori 5 mesi dal 2019.

Tab. 3 - Pensione di vecchiaia per assicurati dal 1° gennaio 1996

Periodo	Età pensionabile con aumento speranza di vita (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	Lavoratrici dipendenti private	Lavoratrici autonome e parasubordinate	Lavoratrici del settore pubblico – Lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati		
2013	62 e 3	63 e 9	66 e 3	20	1,5 volte l'importo dell'assegno sociale
2014-2015	63 e 9	64 e 9	66 e 3		
2016-2017	65 e 7	66 e 1	66 e 7		
2018	66 e 7				
2019-2020	67				

La legge di bilancio 2018 ha escluso l'innalzamento dell'età pensionabile di 5 mesi previsto dal 1° gennaio 2019 per le lavoratrici e i lavoratori che possiedono almeno 30 anni di contributi ed hanno svolto determinate attività gravose ed usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro o attività usurante per almeno la metà della vita lavorativa. Questi continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi anche nel biennio 2019-2020.

I lavoratori e le lavoratrici che non riescono a soddisfare tali requisiti possono accedere alla pensione di vecchiaia all'età di 70 anni – età incrementata di 3 mesi per adeguamento della speranza di vita nel periodo 2013-2015, di 4 mesi dal 2016 e di ulteriori 5 mesi dal 2019 – se possiedono almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'importo di pensione maturato.

■ LA PENSIONE DI VECCHIAIA/ANTICIPATA PER CHI OPTA PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

I lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi possono optare per il calcolo di pensione contributivo se hanno almeno 15 anni di contributi di cui cinque o più successivi al 31 dicembre 1995.

■ LA PENSIONE ANTICIPATA

LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE AL 31 DICEMBRE 1995

La legge 214/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione anticipata nelle diverse gestioni pensionistiche si matura in modo diverso a seconda del sesso:

- **le donne** con 41 anni e 1 mese di contributi;
- **gli uomini** con 42 anni e 1 mese di contributi;

Non sono previste differenze tra lavoratori dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi.

Dal 2019 il previsto incremento della speranza di vita pari a 5 mesi è stato disapplicato a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 4/2019 (art. 15) convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28 marzo 2019. La norma stabilisce la non applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 degli adeguamenti della speranza di vita. A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata rimane confermato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne con l'introduzione di una finestra mobile pari a tre mesi. Pertanto, il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione del requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Tab. 4 - Pensione anticipata fino al 31.12.2018

Anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva (anni e mesi)	
		Donne	Uomini
2013	3	41 e 5	42 e 5
2014-2015	3	41 e 6	42 e 6
2016-2018	4	41 e 10	42 e 10

Tab. 5 - Pensione anticipata dal 2019 al 2026

Anno	Anzianità contributiva (anni e mesi)		Decorrenza
	Donne	Uomini	
2019-2026*	41 e 10	42 e 10	Decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi

*Coloro che maturano i requisiti dal 1° al 29 gennaio 2019 decorrenza dal 1° aprile 2019

■ PENSIONE QUOTA 100

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS e alla gestione separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata – definita «pensione quota 100» – al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita, pertanto l'età minima di 62 anni non subirà l'eventuale adeguamento previsto nel 2021.

Tab. 6 - Pensione anticipata «quota 100»

Tipologia di lavoratore	Data di perfezionamento dei requisiti	Decorrenza
Dipendenti privati, autonomi e parasubordinati	Entro il 31-12-2018	1° aprile 2019
	Dal 1-1-2019	Decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti
Dipendenti delle pubbliche amministrazioni	Entro il 29.1.2019	1° agosto 2019
	Dal 30.1.2019	Decorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti
Comparto scuola e AFAM	Entro il 31.12.2019	1° settembre (1° novembre) 2019
	Entro il 31 dicembre degli anni successivi al 2019	1° settembre (1° novembre) dell'anno di maturazione dei requisiti

La pensione c.d. «quota 100» non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente/autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

■ LAVORATORI ESONERATI DALL'INCREMENTO DELLA SPERANZA DI VITA DEI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA E ANTICIPATA PER IL BIENNIO 2019-2020

L'art. 1, comma 147, della legge n. 205/2017 prevede, per gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, una sospensione dall'incremento della speranza di vita previsto per il biennio 2019-2020 (5 mesi) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata ai soggetti che si trovano nella condizione di:

a. lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni, nei 10 precedenti il pensionamento, le professioni di cui all'allegato B della legge di bilancio e che possono far valere un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b. ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti previste dal decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 che svolgono una delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Tali lavoratori sono rappresentati all'art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 67, in quattro macro-categorie:

- **lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti** (d.m. del 19 maggio 1999);
- **lavoratori notturni definiti e ripartiti in coloro che prestano attività per tutto l'anno e i turnisti che svolgono attività per almeno 78 giorni l'anno o per un numero di giorni inferiore da 64 a 71 o da 72 a 77;**
- **lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»;**
- **conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.**

Pertanto tali lavoratrici e lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età.

Il decreto legislativo n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28 marzo 2019, modificando i requisiti previsti per la pensione anticipata (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne + tre mesi di finestra), ha reso sostanzialmente priva di effetti la norma sull'esonero dall'incremento dell'aspettativa di vita per quei lavoratori che svolgono o hanno svolto lavoro gravoso o usurante, con l'aggravante dell'introduzione della finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, il requisito per la pensione anticipata per i soggetti esonerati dall'aspettativa di vita di cui all'art. 1, comma 147, della legge n. 205/2017 è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. A tale requisito contributivo si applica una finestra mobile pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

■ PENSIONE ANTICIPATA PER LE LAVORATRICI: OPZIONE DONNA

Si tratta della possibilità per le lavoratrici di conseguire la pensione di anzianità, con 57 anni di età, se lavoratrici dipendenti, o 58 anni, se lavoratrici autonome, unitamente a 35 anni di contributi, optando per il calcolo di pensione con il sistema contributivo. Nella tabella 7 riassumiamo i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2015.

Tab. 7 - Opzione donna lavoratrici dipendenti

Data di nascita	Requisito d'età	Requisito contributivo	Decorrenza
Entro il 30/9/58	57 anni e 3 mesi	35 anni entro il 2015	Decorsi 12 mesi
Dal 1°/10 al 31/12/58	57 anni e 7 mesi	35 anni entro il 2015	Decorsi 12 mesi

Lavoratrici autonome			
Data di nascita	Requisito d'età	Requisito contributivo	Decorrenza
Entro il 30/9/57	58 anni e 3 mesi	35 anni entro il 2015	Decorsi 18 mesi
Dal 1°/10 al 31/12/57	58 anni e 7 mesi	35 anni entro il 2015	Decorsi 18 mesi

Tab. 8 - Pensione anticipata per le lavoratrici in opzione donna dal 2019

	Lavoratrici dipendenti	Lavoratrici autonome
Requisito contributivo al 31.12.2018	35 anni	35 anni
Età	58	59
Nate entro il	31/12/60	31/12/59
Finestra mobile	mesi 12	mesi 18

■ PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER LAVORATORI E LAVORATRICI PRECOCI

A decorrere dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata rimane confermato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne con l'introduzione di una finestra mobile pari a tre mesi che decorrono dalla data di maturazione del requisito.

Possono beneficiare del requisito ridotto per accedere alla pensione anticipata precoci i lavoratori dipendenti e autonomi che maturino 41 anni di contributi, che abbiano almeno 1 contributo versato o accreditato prima del 1° gennaio 1996, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che **contestualmente si trovino in una delle fattispecie di seguito elencate**:

- **devono essere in stato di disoccupazione** a seguito di cessazione anche collettiva del rapporto di lavoro, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge 604/1966. Dalla risoluzione del rapporto di lavoro deve essere scaturita l'indennità di disoccupazione che, peraltro, deve essere conclusa da almeno 3 mesi all'atto della domanda di pensione (art. 1, comma 299, lettera a);

oppure:

- **devono svolgere assistenza, da almeno 6 mesi al momento della domanda di pensione, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità, ovvero dal 1° gennaio 2018 di un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settant'anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;**

oppure:

- **devono avere un'invalidità civile accertata dalle competenti commissioni superiore o uguale al 74%;**

oppure:

- **devono aver svolto, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette attività di lavoro dipendente, nell'ambito delle attività gravose/professioni indicate nell'allegato B legge di bilancio per il 2018 (vedi tabella)**

Allegato B	
A	Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B	Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C	Conciatori di pelli e di pellicce
D	Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E	Conduttori di mezzi pesanti e camion
F	Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G	Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H	Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I	Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
L	Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M	Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N	Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
O	Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P	Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
Q	Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Tab. 9 - La pensione anticipata lavoratori precoci dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026

Tipologie di lavoratori	Requisito contributivo	Decorrenza
Disoccupati, invalidi, caregiver, mansioni gravose, mansioni usuranti	41 anni	Decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti

■ LA PENSIONE DEI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ USURANTI

I lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività usuranti hanno diritto ad accedere al pensionamento anticipatamente con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori.

Le mansioni particolarmente usuranti sono sempre quelle definite dal d.m. del 19 maggio 1999 e svolte: in miniere o in sotterranei con carattere di prevalenza e continuità; nelle cave di materiale di pietra ornamentale; nelle gallerie; nei cassoni ad aria compressa; dai palombari; ad alte temperature; del vetro cavo; in spazi ristretti (in particolare per attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale) o all'interno di intercapedini, pozzetti o doppi fondi; di asportazione amianto. Sono da considerare usuranti anche il lavoro notturno, la conduzione dei veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, il lavoro alla cosiddetta linea catena in alcune lavorazioni individuate dal d.lgs. n. 67 del 21 aprile 2011.

Il beneficio pensionistico è concesso a condizione che l'attività usurante sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva. **I lavoratori addetti a svolgere le attività usuranti con almeno 35 anni di contribuzione conseguono il trattamento pensionistico con i seguenti requisiti:**

Tab. 10

Periodo	Lavori particolarmente usuranti	Turnisti con 72/77 notti annue	Turnisti con 64/71 notti annue			
	Età	Quota*	Età	Quota	Età	Quota
2013-2015	61 e 3	97,3	62 e 3	98,3	63 e 3	99,3
2016-2026	61 e 7	97,6	62 e 7	98,6	63 e 7	99,6

*La quota è data dalla somma di anni e mesi di anzianità contributiva ed età anagrafica.

Per i lavoratori dipendenti privati che utilizzano la contribuzione da lavoro autonomo l'età è aumentata di un anno, la quota di una unità. Dal 1° gennaio 2017 a coloro che accedono a tale pensionamento non si applicano le c.d. «finestre mobili», ossia il differimento della decorrenza della pensione (12/18 mesi) dopo la maturazione del diritto. Inoltre, il comma 206 della legge 232/2016 (bilancio 2017) ha previsto una sospensione nell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita a far data dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, mantenendo di fatto per tale periodo gli stessi requisiti previsti per l'anno 2016.

Il comma 170 della legge n. 205/2017 (bilancio 2018) ha introdotto una misura favorevole per i lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giorni all'anno, e che sono impiegati, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016, in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore. Per tali lavoratori, il citato comma dispone che, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato con il sistema delle quote, i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

I lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività usuranti (d.lgs. n. 67/2011) possono anche conseguire il trattamento anticipato con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall'età e in possesso di almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età.

■ LA PENSIONE ANTICIPATA LAVORATRICI E LAVORATORI CON CONTRIBUZIONE ESCLUSIVAMENTE DAL 1° GENNAIO 1996

Accanto al conseguimento della pensione anticipata già illustrata (vedi tab. 4-5), per i lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato a condizione che abbiano:

- *un'età anagrafica non inferiore a 63 anni;*

- *almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva;*

- **un importo di pensione maturato, alla decorrenza del trattamento, di valore non inferiore a 2,8 volte l'ammontare dell'assegno sociale (va compreso anche l'importo di eventuale pro-rata di pensione estera).**

Tab. 11 - Ulteriore pensione anticipata per assicurati dal 1° gennaio 1996

Periodo	Età anagrafica minima con aumento speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2013-2014-2015	63 e 3	20	2,8 volte l'importo dell'assegno sociale
2016-2017-2018	63 e 7		
2019-2020	64		

■ APE SOCIALE O AGEVOLATO

La legge n. 232/2016 ha istituito, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, una indennità erogata direttamente dall'INPS, in 12 mensilità l'anno, fino al compimento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

Il decreto legislativo n. 4/2019, convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28 marzo 2019, prevede una proroga del beneficio fino al 31 dicembre 2019. L'APE sociale potrà essere riconosciuto anche a chi matura i requisiti per l'anticipo pensionistico nel 2019.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare € 1.500 mensili e non è soggetta a rivalutazione. La legge di bilancio 2018 ha ampliato i destinatari di questa indennità.

L'indennità può essere chiesta dai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 30 anni di contribuzione e si trovano in una delle seguenti condizioni:

- in disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento***, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, compresi, dal 1º gennaio 2018, i soggetti con scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

- assistono da almeno 6 mesi il coniuge o la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap grave oppure, dal 1º gennaio 2018, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure **siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti*****;

- riconosciuti invalidi almeno al 74%***.

L'indennità spetta anche ai lavoratori dipendenti che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 36 anni di contribuzione e hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 o, come disposto dalla legge di bilancio 2018, 7 anni negli ultimi 10 una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;*
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;*
- conciatori di pelli e pellicce;*
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;*
- conduttori di mezzi pesanti e camion;*
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;*
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;*
- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;*
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;*
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;*
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;*
- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;*
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;*
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavoratori che svolgono attività usuranti;*
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.*

Le ultime quattro categorie di lavoratori sono state ammesse al beneficio con la legge di bilancio 2018. Per accedere al beneficio è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa e la non titolarità di trattamento pensionistico diretto. L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, con l'assegno di disoccupazione (ASDI) e con l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800 annui.

■ APE VOLONTARIO, ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA

La legge n. 232/2016 ha istituito, in via sperimentale a partire dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). In attesa dell'attuazione, la legge di bilancio 2018 ha prorogato l'APE volontario di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2019. Trattasi di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l'anno, che abbia una durata minima di 6 mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia.

L'APE può essere chiesto dai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che abbiano almeno 63 anni di età e che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. Inoltre, al momento della richiesta di APE, i richiedenti devono possedere almeno 20 anni di contribuzione e maturare, al netto della rata da restituire per il finanziamento richiesto, un importo di pensione di almeno 1,4 volte il trattamento minimo.

Per accedere al beneficio non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

■ PENSIONAMENTO CON LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN CASSE DIVERSE

La totalizzazione consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata. Dal 1º gennaio 2012 è possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in paesi comunitari e in paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura con un'anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni e, dal 2016 al 2018, con 65 anni e 7 mesi d'età; dal 2019 al 2020 occorrono 66 anni di età.

Il diritto alla pensione anticipata in regime di totalizzazione si perfeziona con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e 7 mesi di contributi dal 2016 al 2018; dal 2019 al 2020 occorrono 41 anni.

Per il conseguimento della pensione in regime di totalizzazione occorre, poi, attendere l'apertura della cosiddetta «finestra» che si apre dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia e dopo 21 mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi per la pensione anticipata. L'importo della pensione viene determinato in «pro-quota» da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati. Il calcolo della pensione è effettuato con il sistema contributivo, salvo il pro-quota della gestione in cui è perfezionato un diritto ad autonoma pensione.

■ PENSIONE CON IL CUMULO DEI CONTRIBUTI: LEGGE 228/2012 E LEGGE 232/2016

La legge 228/2012 ha previsto una ulteriore possibilità di pensionamento di vecchiaia, inabilità, indiretta e, dal 2017, anticipata in caso di contribuzione frammentata in più gestioni assicurative.

Per la pensione di vecchiaia e anticipata, il cumulo può essere richiesto a condizione che i lavoratori non siano già titolari di pensione. Dal 2017 il cumulo può essere esercitato anche da coloro i quali hanno maturato il diritto autonomo alla pensione diretta in una o più gestioni assicurative. A partire dal 2017 partecipano ai fini dell'esercizio del cumulo anche le casse dei liberi professionisti.

Per accedere alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo, fermo restando il requisito minimo contributivo dei 20 anni, nel periodo 2017-2020 occorre aver compiuto l'età anagrafica riportata nella tabella seguente.

Anno	Uomini del settore pubblico e privato <p>Donne del settore pubblico</p>	Donne del settore privato	Donne iscritte alle gestioni speciali e gestione separata
2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018		66 anni e 7 mesi	
2019-2020		67 anni	

Per le donne e solo per l'anno 2017, in presenza di forme pensionistiche con limiti d'età differenziati, viene applicato il requisito d'età più elevato. A partire dal 2018 non occorre effettuare alcun confronto in quanto i requisiti anagrafici sono allineati per tutte le gestioni degli istituti previdenziali pubblici. La decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo è fissata dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti.

Per l'accesso alla pensione anticipata in cumulo occorre maturare il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Per questa tipologia si applica una finestra mobile pari a tre mesi.

Periodo di maturazione del requisito	Decorrenza
2012-2018	1º giorno del mese successivo alla maturazione del requisito
Dal 1º al 29 gennaio 2019	1º aprile 2019
Dal 30 gennaio 2019 al 2026	1º giorno del mese successivo trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Dal 1º gennaio 2019 la pensione anticipata in cumulo quota 100 per i dipendenti del settore privato si consegue trascorsi tre mesi dal perfezionamento dei requisiti contributivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa finestra.

Il sistema di calcolo da adottare (retributivo, misto o contributivo) dipende dall'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 nelle varie gestioni assicurative escludendo, secondo l'INPS, i periodi versati nelle casse libero professionali. Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31 dicembre del 1995 il lavoratore aveva o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi.

■ LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le forme pensionistiche complementari, più comunemente denominate fondi pensione, possono essere:

- negoziali***, detti anche fondi chiusi, quando sono istituite attraverso la contrattazione collettiva (contratti e accordi collettivi anche aziendali) e i destinatari sono i lavoratori cui si applica il contratto o l'accordo collettivo;

- aperti***, quando sono promossi direttamente da operatori finanziari e assicurativi (*l'adesione può essere su base collettiva o individuale*);

- preesistenti***, già istituiti all'entrata in vigore della legge 421/1992 (15 novembre 1992). Prevalentemente rivolti al settore bancario, assicurativo;

- regionali***, istituiti o promossi dalla Regione e operanti nel territorio di competenza della Regione stessa;

- individuali***, costituiti da polizze assicurative a carattere individuale con finalità previdenziali promosse da compagnie assicurative.

A differenza dei fondi aperti e dei fondi individuali, i fondi negoziali sono organismi senza fini di lucro, istituiti con l'associazione diretta fra lavoratori e imprese, ed i beneficiari sono esclusivamente i lavoratori associati o i loro familiari eredi. La loro governance è improntata al principio della democrazia rappresentativa dei soci.

I requisiti di accesso sono:

- aver cessato l'attività lavorativa***;

- maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi***;

- possesso di un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA***;

- maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari***.

■ LE PENSIONI PER CHI HA LAVORATO ALL'ESTERO E PER GLI STRANIERI

Per i lavoratori che hanno periodi contributivi sia in Italia sia all'estero il diritto a pensione italiana è regolato da normative diverse che variano a seconda del paese estero, legato o meno all'Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale o facente parte dell'Unione Europea, e a seconda della cittadinanza, italiana o straniera, dei lavoratori occupati.